



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice PEZZOPANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2015

Interventi urgenti per far fronte al disagio abitativo delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo nei giorni 11, 12 e 13 novembre, 1° e 2 dicembre 2013 e nei mesi di febbraio e marzo 2015

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge muove dalla considerazione della drammatica situazione di alcune località della regione Abruzzo, nel corso degli ultimi anni più volte duramente colpite da eventi meteorologici eccezionali. In particolare, nei mesi di novembre/dicembre 2013 e febbraio/marzo 2015 i territori delle province di Teramo e Pescara sono stati devastati da tremende alluvioni. La rilevanza della problematica è di tutta evidenza: sono in molti ad avere perso la propria casa. Il problema del disagio abitativo riguarda oltre venticinque comuni e sono circa cento i nuclei familiari interessati da ordinanze di sgombero, in gran parte concernenti fabbricati che rischiano di non poter essere più recuperati. Occorre pertanto fornire delle risposte immediate.

In favore dei nuclei familiari privati della propria abitazione, precedenti decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri hanno previsto l'elargizione di un contributo mensile di autonoma sistemazione, per un periodo non superiore a centottanta giorni, eventualmente prorogabile per altri centottanta. Ciononostante, come emerge dai dati forniti dagli organi istituzionali della regione Abruzzo, l'emergenza persiste. Si rende quindi necessaria l'adozione di nuove ed efficaci misure per farvi fronte, anche in considerazione dell'ormai prossima scadenza dei termini appena richiamati.

Il disegno di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 indica le finalità e l'ambito di applicazione della legge e, al comma 2, demanda al Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei territori colpiti dalle alluvioni mediante apposito decreto.

Con lo stesso, ai sensi dell'articolo 2, devono essere precisati i poteri del presidente della regione Abruzzo, che opera in qualità di commissario delegato.

Il commissario delegato può avvalersi dei sindaci e dei presidenti di provincia, delegare agli stessi le funzioni attribuitegli e costituire un'apposita struttura commissariale. Egli stabilisce inoltre priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi per gli interventi di ripristino e di delocalizzazione, previa perizia giurata presentata dai soggetti interessati e realizzata da tecnici abilitati.

Per sostenere tali interventi l'articolo 3 istituisce un apposito Fondo e stabilisce che le risorse assegnate a quest'ultimo sono distribuite sulla base di criteri generali idonei ad assicurare l'equo trattamento dei soggetti danneggiati. L'articolo 4 introduce poi ulteriori agevolazioni: ad esempio, rende più snelle le procedure all'interno dei condomini per approvare gli interventi di recupero, o consente ai soggetti interessati, prima ancora che venga completata la verifica dell'agibilità degli edifici, di procedere al ripristino degli stessi presentando idonea documentazione.

L'articolo 5 contiene disposizioni in materia di controllo antimafia ed individua settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazioni mafiose e nei quali i controlli da parte delle Prefetture dovranno essere particolarmente severi.

Gli articoli 6 e 7, infine, contengono rispettivamente le disposizioni relative alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore (prevista, vista l'urgenza delle disposizioni in questione, per il giorno successivo alla pubblicazione).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a disciplinare gli interventi per il ripristino delle condizioni di agibilità e sicurezza e, qualora ciò non sia possibile, per favorire la delocalizzazione dei fabbricati siti nei territori della regione Abruzzo interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 11, 12 e 13 novembre, 1° e 2 dicembre 2013 e nei mesi di febbraio e marzo 2015.

2. I territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Ruolo del presidente della regione in qualità di commissario delegato)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, il presidente della regione opera in qualità di commissario delegato e coordina gli interventi di ripristino e di delocalizzazione dei fabbricati di cui all'articolo 1, comma 1. Con il medesimo decreto sono precisati altresì i poteri del commissario e la durata della delega.

2. Il presidente della regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato, può:

a) avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dagli eventi calamitosi di cui alla presente legge;

b) costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità; in tal caso i relativi oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 3;

c) delegare le funzioni ad esso attribuite ai sindaci dei comuni e ai presidenti delle province nel cui territorio devono essere effettuati gli interventi di ripristino e di delocalizzazione dei fabbricati.

3. Il presidente della regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato, stabilisce, con propri decreti e in conformità con i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per gli interventi di ripristino e di delocalizzazione dei fabbricati, nel limite delle risorse di cui all'articolo 6. I contributi sono concessi al netto di eventuali risarcimenti assicurativi.

4. Il presidente della regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato, previa presentazione di perizia giurata da parte dei soggetti interessati, dispone:

a) la concessione di contributi per il ripristino delle condizioni di agibilità e sicurezza dei fabbricati di edilizia abitativa distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione dei fabbricati di edilizia abitativa non recuperabili, in relazione al valore degli immobili.

5. La perizia di cui al comma 4 è realizzata a cura di un tecnico abilitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011.

Art. 3.

(Fondo per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo nei giorni 11, 12 e 13 novembre, 1° e 2 dicembre 2013 e nei mesi di febbraio e marzo 2015)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2016, 2017 e 2018, il «Fondo per gli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo nei giorni 11, 12 e 13 novembre, 1° e 2 dicembre 2013 e nei mesi di febbraio e marzo 2015», da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dalla presente legge.

2. Su proposta del presidente della regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati. La proposta è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento la quantità e la rilevanza dei danni subiti e accertati dalla regione Abruzzo.

Art. 4.

(Misure per agevolare il ripristino delle condizioni di agibilità e sicurezza delle abitazioni e per sostenere la delocalizzazione delle abitazioni non recuperabili)

1. I contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, per l'esecuzione di lavori connessi agli interventi di cui alla presente legge non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del codice dei contratti pubblici relativi a la-

vori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo è vincolato alla documentazione che attesta che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari sono disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti sono approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

4. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui alla presente legge, nelle more che sia completata la verifica dell'agibilità degli edifici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia da parte di un professionista abilitato, procedere al ripristino.

5. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle corrispondenti disposizioni della regione Abruzzo, i soggetti interessati comunicano ai comuni della regione Abruzzo l'avvio dei lavori edilizi di ripristino, fatta eccezione per la modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria

dei fabbricati rurali. Tale comunicazione contiene l'indicazione del tecnico abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice. Il tecnico abilitato attesta, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori presentano la documentazione, eventualmente non allegata alla comunicazione di avvio del ripristino, per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonché per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle opere edilizie abusive delle quali sia stata ordinata la demolizione.

7. Le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di espropriazione occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale dei fabbricati. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Ai fini della presente legge, detti termini hanno carattere perentorio.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di controlli antimafia)

1. Ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge sono considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) autotrasporti per conto di terzi;

h) guardiania dei cantieri;

i) ulteriori settori individuati, per la regione Abruzzo, con ordinanza del presidente in qualità di commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione.

2. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei territori interessati dagli interventi di ripristino e di delocalizzazione sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, operanti nei settori di cui al comma 1, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cui si rivolgono gli esecutori degli interventi medesimi.

3. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 1, è necessario comprovare almeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi di cui al comma 2 presso almeno una delle prefetture-uffici territoriali del Governo dei territori interessati.

4. Le prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 2 e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. Le prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ri-

costruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6. Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.

7. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2013.

Art. 6.

(Coperture finanziarie)

1. Al Fondo di cui all'articolo 3 affluiscono, nel limite di 30 milioni di euro, le risorse derivanti dal Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Al presidente della regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato su cui sono assegnate, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, le risorse provenienti dal Fondo di cui al medesimo articolo 3, comma 1, destinate o da destinare al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali che provvedono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), per

conto del presidente della regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato, agli interventi di cui alla presente legge, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari.

4. Il presidente della regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato, rendiconta le attività svolte e cura la pubblicazione dei rendiconti nel sito *internet* della regione Abruzzo.

5. All'attuazione dell'articolo 5 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

